

Repertorio numero

Raccolta numero

**ATTO COSTITUTIVO DI ASSOCIAZIONE DENOMINATA
COMUNITA' ENERGETICA RINNOVABILE DEI COMUNI DI
BALZOLA (AL), MORANO SUL PO (AL),
VILLANOVA MONFERRATO (AL) E RIVE (VC)**

Repubblica Italiana

L'anno , il giorno del mese di in Casale Monferrato (AL) e nel mio studio al primo piano di Palazzo Treville, in Via Stefano Guazzo civico numero sei.

Avanti me **Avv. Marina Aceto, Notaio** alla residenza di Casale Monferrato (AL) e iscritto al Collegio Notarile dei Distretti Riuniti di Novara, Vercelli e Casale Monferrato sono comparsi i signori:

.

nato a

codice fiscale

domiciliato per la carica presso

non in proprio ma quale

del Comune di

con sede a

codice fiscale

munito dei necessari poteri in forza di delibera del

che per

si allega al presente atto sotto la lettera "A", omessa la lettura per dispensa

avutane dai comparenti, con il mio assenso;

nato a

codice fiscale

domiciliato per la carica presso

non in proprio ma quale

del Comune di

con sede a

codice fiscale

munito dei necessari poteri in forza di delibera del

che per

si allega al presente atto sotto la lettera "**B**", omessa la lettura per dispensa

avutane dai comparenti, con il mio assenso;

.

nato a

codice fiscale

domiciliato per la carica presso

non in proprio ma quale

del Comune di

con sede a

codice fiscale

munito dei necessari poteri in forza di delibera del

che per

si allega al presente atto sotto la lettera "C", omessa la lettura per dispensa
avutane dai comparenti, con il mio assenso;

nato a

codice fiscale

domiciliato per la carica presso

non in proprio ma quale

del Comune di

con sede a

codice fiscale

munito dei necessari poteri in forza di delibera del

che per

si allega al presente atto sotto la lettera "D", omessa la lettura per dispensa
avutane dai comparenti, con il mio assenso;

comparenti, cittadini italiani, della cui identità personale, qualifica e poteri
io notaio sono certo, che mi richiedono di ricevere il presente atto, con il
quale convengono e stipulano quanto segue.

I

Il Comune di

il Comune di

il Comune di

il Comune di

come sopra debitamente rappresentati,

dichiarano di costituire, ai sensi degli articoli 14 e seguenti del codice
civile, l'Associazione riconosciuta, senza scopo di lucro, denominata

"Comunità Energetica Rinnovabile dei Comuni di Balzola, Morano sul Po, Villanova Monferrato, Rive" (di seguito indicata anche come "C.E.R."), avente finalità di pubblica utilità per la tutela dell'ambiente, il risparmio energetico, la diffusione delle fonti di energia rinnovabile, la produzione di energia sul territorio, l'autosufficienza energetica.

Quando la C.E.R. si iscriverà al Registro Unico Nazionale del Terzo Settore, in ossequio all'art. 12 del D.Lgs. 117/2017 acquisirà la denominazione **"Comunità Energetica Rinnovabile dei Comuni di Balzola, Morano sul Po, Villanova Monferrato, Rive, ETS"** e di tale indicazione dovrà farsi uso negli atti, nella corrispondenza e nelle comunicazioni al pubblico.

L'Associazione non può distribuire, anche in modo indiretto, utili e avanzi di gestione, nonché fondi, riserve o capitale durante la propria vita.

L'organizzazione e il funzionamento della "C.E.R." sono disciplinati dalle norme del presente atto costitutivo e dallo Statuto che, composto di 18 articoli, è allegato al presente atto sotto la lettera "E", previa lettura da me notaio datene ai componenti, che lo approvano.

L'Associazione ha sede in

L'istituzione di sedi secondarie e unità locali per lo svolgimento delle proprie attività può essere deliberata dal Consiglio Direttivo e non comporta modifica statutaria.

L'Associazione non ha limiti di durata e può essere sciolta con deliberazione dell'Assemblea straordinaria degli Associati ai sensi dell'articolo 16 dell'allegato statuto .

L'Associazione è un ente autonomo avente personalità giuridica.

Il controllo è attribuito agli Associati Ordinari, attraverso le deliberazioni assembleari e, oltre al potere d'indirizzo, con la nomina dei componenti del Consiglio Direttivo, nonché (nei casi previsti dalla legge, ovvero qualora sia ritenuto opportuno) del Revisore dei Conti e dell'Organo di controllo.

II

Una C.E.R. è una comunità (composta da cittadini, piccole e medie imprese, enti territoriali e autorità locali, incluse le amministrazioni comunali, le cooperative, gli enti di ricerca, gli enti religiosi, quelli del terzo settore e di protezione ambientale) che aggrega produttori da fonti rinnovabili (il soggetto che realizza un impianto fotovoltaico o di altra tipologia) e consumatori di energia [autoconsumatori (cliente finale che produce e consuma energia elettrica rinnovabile per il proprio consumo utilizzando la rete di distribuzione) o semplici consumatori], che condividono virtualmente all'interno di un medesimo perimetro geografico, grazie all'impiego della rete nazionale di distribuzione, l'energia elettrica rinnovabile prodotta da impianti nella disponibilità di uno o più soggetti associatisi alla C.E.R. stessa.

La "C.E.R." ha per oggetto la costituzione e gestione di una o più configurazioni di Comunità Energetica Rinnovabile ai sensi degli articoli 31 e 32 D.Lgs. 199/2021 e relative disposizioni di attuazione. A tal fine l'Associazione potrà, per perseguire la finalità dell'autoconsumo:

- (i) acquistare impianti di produzione di energia da fonti rinnovabili;
- (ii) realizzare impianti di produzione di energia da fonti rinnovabili in proprietà;

(iii) ove consentito, acquisirne la disponibilità da Produttori Terzi sulla base di un titolo giuridico anche diverso dalla proprietà (quali, ad esempio, usufrutto, comodato d'uso, locazione), a condizione che la mera detenzione o disponibilità dell'impianto sulla base di un titolo diverso dalla proprietà non sia d'ostacolo al raggiungimento degli obiettivi della comunità. I Produttori Terzi dovranno sottoscrivere il Regolamento relativo ai rapporti tra i clienti finali per l'apporto della capacità di autoconsumo per accettazione degli obblighi e impegni in esso previsti. I rapporti con i Produttori Terzi saranno altresì regolati da accordi specifici, con cui essi s'impegnano a mettere l'impianto a disposizione dell'Associazione e a esercirlo in accordo con essa.

Secondo le norme attualmente vigenti la "C.E.R." può identificare una pluralità di sottoinsiemi (configurazioni), ciascuno afferente a un'area sottesa a una cabina primaria, per la valorizzazione dell'autoconsumo diffuso e tutti i punti di prelievo e immissione degli impianti nel perimetro della singola configurazione devono essere localizzati nell'area afferente alla stessa cabina primaria.

L'energia prodotta mediante gli impianti di proprietà o gestiti dell'Associazione è utilizzata prioritariamente per l'autoconsumo istantaneo in sito ovvero per l'autoconsumo virtuale da parte dei membri di ciascuna delle configurazioni di Comunità Energetica Rinnovabile che fanno capo all'Associazione stessa.

L'energia elettrica prodotta da impianti di proprietà o gestiti dall'Associazione può essere anche accumulata e/o venduta, laddove possibile, tramite accordi di compravendita di energia elettrica rinnovabile

(cessione sul libero mercato o, in alternativa, tramite Ritiro Dedicato con il GSE).

L'Associazione non ha scopo di lucro, persegue finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale. Essa, come già dimostrato da alcune buone pratiche realizzate o in via di realizzazione nei territori, intende promuovere dal basso la transizione ecologica -giusta e socialmente sostenibile- e costituire un'opportunità di rafforzamento dei legami comunitari che si cementano condividendo scelte concrete in direzione del bene comune. A tali fini potrà anche sostenere progetti innovativi finalizzati alla produzione d'energia rinnovabile a basso impatto ambientale, all'aumento dell'efficienza energetica e alla costruzione di sistemi sostenibili di produzione energetica e di uso dell'energia, all'utilizzazione accorta, razionale ed equilibrata dell'ambiente e delle risorse naturali del territorio di riferimento, promuovere e adottare iniziative per la valorizzazione degli elementi naturalistici, culturali, produttivi e artistici dei territori e ai fini dello sviluppo sostenibile, della tutela degli habitat e per la realizzazione dell'economia circolare nell'ambito locale di riferimento.

Quanto sopra esercitando, esemplificativamente, una o più delle seguenti attività:

- (i) organizzare la condivisione dell'energia elettrica rinnovabile prodotta dalle unità di produzione detenute dalla "C.E.R." e nella disponibilità e sotto il controllo della stessa, ai sensi dell'art. 31 del D.Lgs. 199/2021;
- (ii) gestire i rapporti con il GSE;
- (iii) monitorare produzione e consumi dei partecipanti con finalità di verifica e rendicontazione;

(iv) accedere agli incentivi e ai rimborsi connessi alla condivisione dell'energia tra i partecipanti alla Comunità energetica permettendo che gli stessi conseguano i relativi benefici anche economici nel rispetto delle modalità definite dal Regolamento della "C.E.R."

(v) produrre, consumare, immagazzinare e vendere l'energia elettrica rinnovabile, anche tramite accordi di compravendita;

(vi) accedere a tutti i mercati dell'energia elettrica, direttamente o mediante aggregazione e fornire servizi di efficienza energetica o servizi energetici, anche sui mercati del dispacciamento o a favore dei gestori delle reti di trasmissione e/o di distribuzione;

(vii) svolgere tutte le attività ed erogare tutti i servizi previsti dall'articolo 31 del D.Lgs. 199/2021:

- produzione di altre forme di energia da fonti rinnovabili finalizzate all'utilizzo degli Associati;

- promozione di interventi integrati di domotica;

- interventi di efficienza energetica;

- offerta di servizi di ricarica dei veicoli elettrici ai propri membri;

- nei limiti consentiti dalla normativa applicabile, vendita a terzi di energia elettrica e offerta di servizi ancillari e di flessibilità.

Per il raggiungimento dei suoi scopi la "C.E.R." può svolgere -nei limiti di legge, in via secondaria e strumentale rispetto alle attività d'interesse generale- attività anche di carattere commerciale e aderire ad altri soggetti giuridici, incluse società, aventi finalità strumentali affini o complementari, fermo restando che non potranno essere svolte tutte le attività inibite alle Comunità Energetiche Rinnovabili. Gli eventuali ricavi conseguiti

andranno a copertura dei costi dell'Associazione o ad accrescere il fondo di gestione.

Di seguito l'elenco delle attività strumentali, accessorie e connesse:

- (i) l'acquisizione di diritti reali e/o obbligatori su unità immobiliari e di finanziamenti con concessione di tutte le necessarie garanzie;
- (ii) l'attività di stimolo all'ideazione, allo sviluppo, alla sperimentazione e alla partecipazione a modelli di governance di generazione distribuita e nuove applicazioni tecnologiche per la diffusione dell'uso di energia da fonti rinnovabili;
- (iii) l'individuazione di ogni possibile opportunità di finanziamento delle iniziative da attuare e ogni possibile inserimento delle attività sviluppate in reti di competenza regionali, nazionali ed europee;
- (iv) la percezione di incentivi, ivi comprese le detassazioni fiscali, di fondi e risorse pubbliche o private, eventualmente provenienti dai Partecipanti o da altre istituzioni terze, purché finalizzati all'oggetto sociale e nei limiti consentiti dalla normativa vigente. Analogamente, ogni forma di trasferimento di beni, servizi, tecnologie o utilità ai Partecipanti dovrà essere effettuata nel rispetto della normativa comunitaria e nazionale per tempo vigente;
- (v) il supporto alle attività di ricerca nel settore delle fonti energetiche rinnovabili, anche in collaborazione con enti e istituzioni pubblici e privati;
- (vi) la pianificazione territoriale per l'energia, anche a beneficio di altri enti territoriali, azioni per la promozione di politica energetica sui territori, messa in opera e assistenza di progetti pilota per la valorizzazione delle Fonti Energetiche Rinnovabili (F.E.R.);

(vii) la promozione dell'attività della "C.E.R.", anche attraverso la gestione di eventi di pubblica diffusione dei risultati;

(viii) l'adesione a partnership nazionali e internazionali in altri organismi sia con enti privati che pubblici per lo sviluppo dell'oggetto dell'attività della "C.E.R.";

(ix) l'organizzazione di servizi accessori e complementari alla distribuzione elettrica;

(x) la prestazione di qualsiasi servizio comunque collegato all'attività di cui ai precedenti punti, nei limiti stabiliti dalle norme vigenti.

2.3 L'Associazione promuove una partecipazione aperta e volontaria alla Comunità Energetica Rinnovabile. L'Associazione è un soggetto di diritto, titolare di diritti e obblighi, dotata di personalità giuridica.

L'Associazione individua il Referente e mandatario degli Associati per la richiesta di accesso al servizio di valorizzazione e incentivazione dell'energia elettrica condivisa, al trattamento dei dati, a sottoscrivere il contratto con il GSE per l'ottenimento dei benefici previsti dal suddetto servizio e per lo svolgimento di tutti i compiti e l'assunzione di tutte le responsabilità ai sensi della normativa applicabile.

Secondo le norme attualmente vigenti il ruolo di Referente per una C.E.R. può essere svolto dalla stessa Comunità nella persona fisica che, per Statuto o Atto Costitutivo, ne ha la rappresentanza legale.

In alternativa il ruolo del Referente può essere svolto:

- da un produttore, membro della C.E.R.;
- da un cliente finale, membro della C.E.R.;
- da un produttore "terzo" di un impianto/UP la cui energia elettrica

prodotta rileva nella configurazione, che risulti essere una ESCO certificata UNI 11352.

In questi ultimi casi il soggetto che, per Statuto ed Atto Costitutivo, ha la rappresentanza legale della Comunità Energetica Rinnovabile conferisce al Referente apposito mandato senza rappresentanza di durata annuale, tacitamente rinnovabile per uguale periodo e revocabile in qualsiasi momento.

Della carica di Referente per la "C.E.R." è investito il soggetto nominato quale Presidente del Consiglio Direttivo dell'Associazione, sino a nomina di altro Referente da parte del Consiglio Direttivo.

Gli incentivi ottenuti grazie all'energia condivisa (a oggi il corrispettivo di valorizzazione dell'energia elettrica auto-consumata e la tariffa incentivante) sono ripartiti secondo i criteri stabiliti nel "Regolamento relativo ai rapporti tra i clienti finali per l'apporto della capacità di autoconsumo" ("Regolamento") e possono essere destinati anche al perseguimento di tutte le finalità dell'Associazione.

III

Sono ammessi all'Associazione i produttori nonché i clienti finali, ivi inclusi i clienti domestici, in possesso dei requisiti di cui all'art. 31 D.Lgs. 199/2021 e disposizioni attuative - fermo comunque quanto previsto nel presente articolo in relazione alle imprese - a condizione che dispongano di un punto di connessione alla rete identificato da un codice POD nell'ambito della zona del mercato elettrico in cui si trovano gli impianti di produzione dell'Associazione.

L'energia può essere condivisa nell'ambito della stessa zona di mercato,

ferma restando la sussistenza del requisito di connessione alla medesima cabina primaria per l'accesso agli incentivi di cui all'articolo 8, e alle restituzioni di cui all'articolo 32, comma 3, lettera a), del D.Lgs. 199/2021, secondo le modalità e alle condizioni ivi stabilite.

Le imprese sono ammesse a condizione che, come prevede attualmente l'art. 31, lettera c) del D.Lgs. 199/2021, la partecipazione all'Associazione non costituisca l'attività commerciale e industriale principale.

Le grandi imprese non possono essere soci o membri della C.E.R.

Non è possibile far parte, come clienti finali, di una configurazione di Comunità di Energia Rinnovabile per le utenze in relazione alle quali risulti attivo il servizio di Scambio sul Posto, stante il fatto che l'energia elettrica prelevata da tali utenze concorre già alla quantificazione dell'energia elettrica scambiata e non può essere quindi conteggiata ai fini del calcolo dell'energia elettrica condivisa.

È possibile inserire in una C.E.R. un sistema di accumulo: l'energia accumulata viene considerata, tramite appositi algoritmi, come energia condivisa all'interno della C.E.R. e quindi incentivata.

La partecipazione è aperta a tutti i consumatori di energia elettrica ricompresi nella zona di mercato, compresi quelli appartenenti a famiglie a basso reddito o vulnerabili, fermo restando che il controllo è riservato ai soggetti aventi le caratteristiche di cui all'art. 31, comma 1, lettera b) del D.Lgs. 199/2021.

Coloro che intendono aderire all'Associazione regolano i reciproci rapporti attraverso le disposizioni contenute nel presente Atto Costitutivo e nello Statuto, che ne forma parte integrante e a cui pure si rimanda, nel

Regolamento e, per quanto non previsto, secondo le leggi vigenti.

L'Associazione è aperta a un numero illimitato di soci che possiedano i requisiti stabiliti dalla legge e per Statuto.

Le persone, fisiche o giuridiche, che intendono aderire all'Associazione devono presentare una domanda, conforme al modello predisposto dall'Associazione stessa, da inviarsi alternativamente a mezzo lettera raccomandata alla sua sede, posta certificata, posta elettronica ordinaria.

La domanda deve contenere nome e cognome, luogo e data di nascita, domicilio e cittadinanza, l'attività svolta e, se si tratta di persone giuridiche, la denominazione, la sede della società e il legale rappresentante.

Deve altresì contenere la sottoscrizione dell'impegno a versare la quota di adesione nella misura stabilita ai sensi dello Statuto e nel termine essenziale di 30 (trenta) giorni dalla comunicazione della sua ammissione.

Gli Associati sono ammessi con deliberazione del Consiglio Direttivo, che deve rispondere entro i 60 (sessanta) giorni dalla domanda previa verifica della sussistenza dei requisiti richiesti dalle norme in materia e dallo Statuto.

In esito all'ammissione il richiedente è iscritto nel libro degli Associati. L'eventuale rigetto va motivato e chi ha proposto la domanda può ricorrere, avverso il diniego, all'autorità giudiziaria.

Gli "Associati Ordinari" sono composti sia da coloro che hanno costituito l'Associazione, sia da coloro che sono stati successivamente ammessi come Associati.

Tutti gli Associati sono tenuti a rispettare l'Atto Costitutivo, lo Statuto e il Regolamento. Sono tenuti altresì al versamento della quota Associativa

determinata annualmente dal Consiglio Direttivo e, per la prima volta, nell'Atto Costitutivo, salvo motivate eccezioni indicate all'articolo 3.5 dell'allegato statuto.

La qualità di Associato Ordinario comporta i diritti ed i doveri di cui all'articolo 3 dell'allegato Statuto.

IV

Possono essere ammesse quali Associati sostenitori ("Associati Sostenitori"), con deliberazione del Consiglio Direttivo, le persone fisiche e giuridiche che partecipano all'Associazione per sostenerne le finalità, escluse comunque grandi imprese e imprese la cui partecipazione alla comunità costituisca l'attività commerciale e industriale principale.

Gli Associati Sostenitori non hanno diritto di voto e di partecipazione in Assemblea.

V

Sono organi dell'Associazione:

- l'Assemblea;
- il Consiglio Direttivo, composto di cinque membri, tra cui: il Presidente e il Vice-presidente; il Segretario; il Tesoriere;
- l'Organo di controllo, nei casi previsti dalla legge, ovvero qualora sia ritenuto opportuno;
- il Revisore dei conti, nei casi previsti dalla legge, ovvero qualora sia ritenuto opportuno.

I componenti, quali fondatori, nominano membri **del Consiglio Direttivo**, i signori:

i detti nominati dureranno in carica fino all'approvazione del bilancio chiuso al 31 dicembre 2025. Per le modalità di elezione e di durata delle cariche successiva al termine *de quo* si rimanda a quanto disposto dall'Articolo 8 dello Statuto sociale qui allegato sotto la lettera "E".

L'Associazione può essere amministrata da un Consiglio Direttivo composto da cinque membri nominati anche tra non Associati, secondo le previsioni contenute all'articolo 8 dell'allegato Statuto

I membri del Consiglio Direttivo dichiarano di accettare la nomina, qui presenti, dichiarano di non trovarsi in alcuna delle cause d'ineleggibilità previste dalla legge.

VI

Il Patrimonio dell'Associazione è composto:

- dal fondo iniziale istituito dagli Associati Fondatori, che viene con il presente atto costitutivo determinato in euro 15.000,00 (quindicimila virgola zero zero), versato come segue:
 - . per euro 3750,00 (tremilasettecentocinquanta virgola zero zero) mediante

. per euro 3750,00 (tremilasettecentocinquanta virgola zero zero) mediante

. per euro 3750,00 (tremilasettecentocinquanta virgola zero zero) mediante

. per euro 3750,00 (tremilasettecentocinquanta virgola zero zero) mediante

- dalle quote associative dei singoli soci;

- da eventuali conferimenti in denaro, elargizioni, donazioni, disposizioni testamentarie a titolo di istituzione di erede o di legato, che siano espressamente destinati a integrazione del Patrimonio;

- dai beni, mobili e immobili, di sua proprietà;

- da conferimenti in beni mobili e immobili, materiali ed immateriali, complessi aziendali, diritti reali o altre utilità impiegabili per il perseguimento degli scopi, effettuati dai membri o da altri Partecipanti che siano espressamente destinati a integrazione del Patrimonio;

- da eventuali fondi di riserva.

Le Entrate dell'Associazione, destinate a coprire i costi dell'attività ordinaria, sono costituite:

- dalle quote associative annuali, che possono essere determinate in modo differenziato a seconda della categoria di Associati senza che ciò incida sui loro diritti riconosciuti per legge;

- dal ricavato, dalle rendite e dai proventi delle attività svolte dall'Associazione;

- da altri contributi privati, disposizioni testamentarie a titolo di istituzione

di erede o di legato, anche eventualmente destinati a specifiche finalità o progetti, che non siano espressamente imputati al Patrimonio;

- da contributi attribuiti dall'Unione Europea, da Organizzazioni Internazionali, Stati esteri, dallo Stato italiano, da Enti Territoriali, o da altri Enti Pubblici, occasionali o periodici, anche sotto forma di beni strumentali, che non siano espressamente imputati al Patrimonio;

- da ogni altra entrata che concorra ad incrementare l'attivo dell'Associazione che non sia espressamente imputata al Patrimonio.

VII

La quota di iscrizione degli associati che entreranno a fare parte della associazione verrà determinata di anno in anno dal Consiglio Direttivo.

Per il primo anno la quota associativa annuale è determinata dai componenti, rappresentanti dei soci fondatori, in euro 5,00 (cinque virgola zero zero).

VIII

Il presente atto è soggetto ad imposta di registro in misura fissa, ai sensi dell'articolo 11-bis della tariffa, parte prima, allegata al D.P.R. 26 aprile 1986 n.131, ed esente dall'imposta di bollo.

IX

L'Assemblea straordinaria delibera lo scioglimento con il voto favorevole di almeno $\frac{3}{4}$ degli Associati, come disposto dall'Articolo 7.11 dello Statuto sociale qui allegato sotto la lettera "E". L'Assemblea provvede alla nomina di uno o più liquidatori preferibilmente scelti tra i propri Associati, determinandone poteri e compenso.

In caso di scioglimento dell'Associazione si applicano le vigenti

disposizioni in materia contenute nel codice civile e le disposizioni previste dal D.Lgs. 117/2017. In particolare, in caso di estinzione o scioglimento, il patrimonio residuo è devoluto, previo parere positivo dell'Ufficio di cui all'articolo 45 del D.Lgs. 117/2017 e salva diversa destinazione imposta dalla legge, ad altre associazioni del Terzo settore aventi analoghe finalità, in conformità a quanto disposto dalle disposizioni di legge vigenti.

X

I comparenti associati dichiarano e riconoscono che il patrimonio minimo dell'associazione, ai fini del riconoscimento della personalità giuridica, come individuato dall'art. 21 comma 4 del decreto legislativo 3 luglio 2017 n. 117, è di euro 15.000,00 (quindicimila virgola zero zero) ed è stato versato dai comparenti, come sopra indicato.

Il Presidente come sopra nominato, ritira detti assegni, rilasciandone quietanza corrispondente agli associati e obbligandosi a depositarli presso istituto bancario.

I comparenti, nelle rispettive qualità, convengono di richiedere l'iscrizione della Associazione al R.U.N.T.S., con la denominazione **Comunità Energetica Rinnovabile dei Comuni di Balzola, Morano sul Po, Villanova Monferrato, Rive, ETS**, e con i dati di cui allo statuto qui approvato; e, di conseguenza, di delegare il Notaio rogante al deposito presso il R.U.N.T.S.

A tal proposito **io sottoscritto Avv. Marina Aceto notaio,**

attesto

presa visione degli assegni circolari di cui supra

ai sensi dell'art 22 del D.lgs. 117/2017 ed art. 16 e 17 del D. M. 106/2020

del Ministero del Lavoro, che il valore del patrimonio dell'Associazione a oggi è almeno pari al minimo di legge fissato dall'art. 22 comma 4 del D.Lgs. 117/2017 in euro 15.000,00 (quindicimila virgola zero zero).